

**A tutti i Clienti**

**Loro Sedi**

## **Circolare n° 1 – 2020**

Poggio a Caiano, gennaio 2020

A partire dal 1° gennaio 2020, le ricevute fiscali e gli attuali registratori fiscali non potranno più essere utilizzate.

Il classico scontrino di carta e le ricevute fiscali spariranno e **saranno sostituiti dalla trasmissione elettronica dei dati necessari ai fini fiscali, i corrispettivi giornalieri.**

Bisognerà dotarsi di registratori di cassa telematici per registrare e inviare i dati degli scontrini elettronici al fisco e per questo adeguamento lo Stato ha previsto un bonus (vedi sotto).

In alternativa sarà possibile usare un servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Alla luce del decreto crescita approvato a luglio in via definitiva dal Parlamento, **gli esercenti hanno 12 giorni per inviare i corrispettivi** (resta fermo obbligo di memorizzarli ogni giorno).

### **Scontrino elettronico, cosa cambia per i commercianti e per gli artigiani**

Gli artigiani ed i commercianti dunque non faranno più la ricevuta fiscale o lo scontrino cartaceo quando un loro cliente comprerà e pagherà qualche prodotto messo in vendita da loro. Il nuovo adempimento infatti consentirà di **non avere più l'obbligo di emissione dello scontrino e ricevuta fiscale.**

Infatti, **l'articolo 2, comma 5 del Decreto Legislativo 127/2015** indica che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sostituiranno le modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, ad oggi attuata con l'emissione dei predetti documenti.

### **Scontrino elettronico, cosa cambia per i clienti (per resi, garanzie)**

Il cliente riceve non più uno scontrino, ma un documento commerciale (non valido a fini fiscali). E può riceverlo cartaceo oppure via mail. Questo può essere usato per resi e garanzie.

Il cliente non potrà più essere sanzionato all'uscita del negozio per l'assenza dello scontrino. La Guardia di Finanza potrà chiedergli però quanto ha speso e poi verificare che il negoziante ha in effetti battuto (telematicamente) quella cifra.

Inoltre, grazie all'elettronico, i controlli anti evasione saranno fatti in modo globale e sistematico, con il tracciato telematico.

### **Scontrino elettronico e fattura elettronica: le differenze**

La trasmissione telematica dei corrispettivi di chiusura giornalieri all'Agenzia delle Entrate **farà scomparire le tipologie di certificazione dei corrispettivi oggi utilizzate**, cioè lo scontrino fiscale e ricevuta fiscale. Al consumatore finale sarà pertanto rilasciato un documento commerciale, conforme ai requisiti del Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2016, denominato anche "documento commerciale" che, qualora integrato con l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA, assumerà anche valenza fiscale, con conseguente possibilità di essere utilizzato come documento idoneo alla deduzione della spesa. Resta fermo ovviamente **l'obbligo di emissione della fattura elettronica, se espressamente richiesta dal cliente.**

### **Casi di esonero dall'obbligo**

Il 10 maggio 2019, il Mef – Ministero dell'economia e delle finanze ha emesso il Decreto con il quale ha definito i casi di esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.115 del 18 maggio 2019. All'articolo 1, comma 1 del Decreto viene indicato che il nuovo obbligo **non si applica per le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 2 del DPR n. 696/1996**, tra le quali rientrano, ad esempio:



- cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati in via esclusiva dall'Amministrazione dei monopoli di Stato (maggiori informazioni sul portale dogane e monopoli online),
- cessioni di beni iscritti nei pubblici registri,
- cessioni di **carburanti e lubrificanti per autotrazione** nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione,
- cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli di cui al regime speciale previsto dall'articolo 34, comma 1 del DPR n. 633/1972,
- cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri,
- somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie, nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza,
- prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole,
- cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali,
- somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri e altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere,
- cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate.

Oppure le operazioni di cui al **Decreto del Ministero delle Finanze del 13 febbraio 2015**, tra le quali rientrano, ad esempio:

- servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
- servizi di gestione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

E ancora, di cui al **Decreto MEF 27 ottobre 2015**, tra le quali rientrano, ad esempio le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradio diffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.

**Sono esonerate anche i trasporti pubblici collettivi di persone e di veicoli e bagagli al seguito**, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale, **oltre alle operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni durante un viaggio internazionale.**

## Bonus fiscale per registratori di cassa telematici

Per accompagnare all'obbligo, un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prevede un bonus del 50% (credito d'imposta) sull'acquisto di un registratore telematico o per l'adattamento di uno già installato, fino al massimo di 250 euro o 50 euro rispettivamente. Il tutto solo per pagamenti fatti in modalità tracciabile.

Il bonus è valido per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020 ed è utilizzabile tramite modello F24, a partire dalla prima liquidazione periodica dell'Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento del misuratore fiscale. "Il credito – scrive l'Agenzia – deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo".

## Procedura web in alternativa al registratore telematico

All'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi è disponibile, gratuitamente, la procedura web che consente la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri incassati per ogni operazione effettuata, nonché la possibilità di predisporre il documento commerciale da rilasciare al cliente.

L'articolo 12-quinquies del decreto crescita (DI n. 34/2019), introdotto in sede di conversione dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019, prevede che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri possono essere trasmessi all'Agenzia delle entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione e che per i primi sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo obbligo non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

La procedura web è raggiungibile dal portale Fatture e Corrispettivi, nella specifica area "Corrispettivi", utilizzando le credenziali Spid oppure dei servizi telematici Entratel e Fisconline o attraverso la Carta nazionale dei Servizi (Cns). Il



nuovo servizio è utilizzabile, oltre che dal pc, anche su tablet e smartphone, connessi in rete, poiché la procedura è in grado di adattarsi graficamente in modo automatico al dispositivo in uso.

Il sistema messo a punto è molto semplice: in pratica è come compilare una ricevuta fiscale.

Una volta entrati nell'applicazione non resta che controllare ed eventualmente modificare i dati precompilati identificativi dell'operatore che effettua la cessione o la prestazione, digitare i dettagli dell'operazione (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota Iva) e specificare la modalità di pagamento (contanti o elettronico).

Verificata la correttezza di quanto inserito, l'operatore può dare il comando per la generazione, in formato pdf, del documento commerciale a cui il sistema assegnerà un codice identificativo univoco. A questo punto, la parola passa al cliente che potrà chiedere la stampa del pdf ottenuto, oppure il suo invio per e-mail o altra modalità elettronica (sms, whatsapp, eccetera) a seconda dello strumento utilizzato (pc, tablet, smartphone). Gli utenti potranno ricercare e visualizzare i documenti commerciali mediante una specifica funzionalità online messa a disposizione all'interno del portale Fatture e Corrispettivi.

La procedura web che consente di predisporre il documento commerciale e allo stesso tempo memorizzare e inviare all'Agenzia i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata, permette anche di gestire anche i casi di corrispettivo non riscosso, reso merce e annullato.

### **Più tempo per l'invio fino al 30/6/2020**

I contribuenti Iva coinvolti qualora non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico potranno assolvere all'obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, senza incorrere in sanzioni, fermi restando i termini di liquidazione dell'Iva.

Tale previsione, come richiamato, si applica solo per i primi sei mesi dall'entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, che, si ricorda, decorre dal 1° gennaio 2020.

Cordialità.

Silvano Nieri

